ACCORDO AZIENDALE SINDACALE DI ARMONIZZAZIONE

Il giorno 26 gennaio 2004 presso la sede della COFATHEC SERVIZI S.P.A. in Roma via Ostiense n. 333

TRA

La COFATHEC SERVIZI S.P.A. (d'ora in poi denominata per brevità come la "Società"), rappresentata dal dott. Clodomiro Sisci e dal sig. Marco Alessandri, assistita dall'ASSISTAL rappresentata dal dott. Giancarlo Ricciardi e dalla CONFCOMMERCIO rappresentata dal dott. Arnaldo Fiorenzoni

E

Le OO.SS. Nazionali:

FIOM – CGIL rappresentata dal sig. Fabrizio Potetti e Gianni Scaltriti
UILM – UIL rappresentata dal sig. Eugenio Mariola
FIM – CISL rappresentata dal sig. Roberto Sopranzi e Luciano Gialloreti
FILCAMS – CGIL rappresentata dal sig. Piero Marconi
FISASCAT – CISL rappresentata dal sig. Salvatore Falcone
UILTuCS – UIL rappresentata dal sig. Antonio Vargiu;

Le OO.SS. territoriali unitamente alle RSU / RSA aziendali.

PREMESSO

- che in data 1.12.2002 la DITTA GIUSEPPE ZANZI E FIGLI SPA, la CO.MA.GE. SPA, la TAMPIERI CALISTO E C. SRL, la POLICARBO ENERGIA SPA e la POLICARBO SPA sono state tutte oggetto di fusione per incorporazione nella COFATHEC SERVIZI SPA;

- che, conseguentemente, tutto il personale alle dipendenze delle suddette aziende alla data del 30.11.2002 è stato assorbito dalla Società che, in attesa di un accordo di "armonizzazione", ha mantenuto i trattamenti economici e normativi a loro applicati dai precedenti datori lavoro;

- che la Società ha manifestato la necessità di unificare tali diversi trattamenti uniformandoli a quelli già in uso ed applicati presso la stessa, ciò anche al fine di rafforzare e consolidare lo spirito di "appartenenza e di identità" di tutti i suoi dipendenti;

- che le OO.SS, tenuto conto anche delle analoghe richieste avanzate da parte dei lavoratori interessati, hanno convenuto su tale opportunità;

- che, a tal fine e di intesa tra le parti, si è formato un "gruppo di lavoro" composto da rappresentanze aziendali, sindacali e dei lavoratori, il cui unico compito era

l'elaborazione di un progetto di armonizzazione dei diversi trattamenti economico-normativi.

- che al termine del suo mandato il Gruppo di Lavoro ha prodotto la quantificazione dei trattamenti economici praticati dai precedenti datori di lavoro ed il loro raffronto con il trattamento economico Cofathec Servizi S.p.A. seguendo, per tali conteggi, i criteri indicati nelle "note a verbale" (allegato A) che sono parte integrante del presente accordo:

- che al termine di tali lavori si è aperto un ampio ed approfondito confronto tra le parti;

- che le OO.SS., alla luce dell'esito positivo delle rispettive assemblee, hanno espresso la volontà di sottoscrivere un accordo specifico;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1) Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo.

ART. 2) DESTINATARI.

Destinatari del presente accordo sono tutti e soltanto i lavoratori attualmente in forza che alla data del 1.12.2002 sono stati assorbiti dalla Società a seguito della procedura di fusione per incorporazione richiamata in premessa, ad esclusione dei soli dirigenti;

ART. 3) CCNL DI RIFERIMENTO.

Ai lavoratori viene conservata l'applicazione dei rispettivi CCNL di provenienza, nonché l'inquadramento attualmente acquisito;

ART. 4) CONFLUENZA ACCORDO COFATHEC 1.3.2000

A tutti i lavoratori di cui all'art. 2) destinatari del presente accordo, con decorrenza 1 gennaio 2004 viene applicato l'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. del 1.3.2000 . Pertanto, tutti i precedenti accordi sindacali praticati dalle aziende incorporate vengono assorbiti o sostituiti dallo stesso, mentre quanto non normato dal suddetto Accordo Nazionale Cofathec Servizi S.p.A., trova applicazione secondo quanto previsto dalla legge e dai rispettivi CCNL di riferimento in materia;

ART. 5) ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI

Per i lavoratori provenienti dalla DITTA G. ZANZI E FIGLI SPA, dalla CO.MA.GE. SPA e da TAMPIERI CALISTO E C. SRL i trattamenti economici praticati dai precedenti datori di lavoro relativi alle voci "indennità vitto / presenza / trasporto", "integrazione indennità vitto / presenza / trasporto", "indennità pasto", "buono pasto", "trasferta giornaliera / diaria", "premio di produzione", "premio annuo", "patentino / spese latte" vengono specificamente sostituiti ed assorbiti, a decorrere dal 1.1.2004, dai trattamenti previsti dall'Accordo Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. 1.3.2000 relativi al "buono pasto" ed al "premio di risultato". Per i lavoratori provenienti dalla POLICARBO SPA e POLICARBO ENERGIA SPA i trattamenti economici praticati dai precedenti datori di lavoro relativi alle voci "premio di risultato", "buono pasto",

"premio" e "reperibilità" vengono specificamente sostituiti ed assorbiti, a decorrere dal 1.1.2004, dai trattamenti previsti dall'Accordo Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. 1.3.2000 relativi al "buono pasto", al "premio di risultato" ed alla "reperibilità". Le maggiorazioni relative al lavoro straordinario e a turni fanno riferimento ai CCNL applicati;

ART. 6) CONSOLIDAMENTO DIFFERENZE ECONOMICHE

A tutti i lavoratori il cui precedente trattamento, individuato secondo le modalità specificate nelle "note a verbale" di cui all'allegato A del presente accordo che ne forma parte integrante, confrontato con quello applicato dalla Società, secondo quanto specificamente indicato al precedente punto 5), è di valore economico complessivamente superiore, viene riconosciuto un emolumento annuale fisso non assorbibile corrisposto per dodici mensilità denominato *"ex accordo armonizzazione 2004"* corrispondente alla differenza annuale lorda tra il valore economico degli stessi trattamenti. Si conviene che l'importo relativo all'emolumento *"ex accordo armonizzazione 2004"* non trovi incidenza negli istituti contrattuali di legge, diretti, indiretti o posticipati, in quanto lo stesso deriva da istituti contrattuali ed emolumenti previsti da accordi sindacali, prassi o consuetudini aziendali consolidate ed applicate dai precedenti datori di lavoro ed inerenti a trattamenti economici che già non erano incidenti. Detto emolumento *"ex accordo armonizzazione 2004"*, comunque, è utile solo alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto;

ART. 7) ARMONIZZAZIONE VOCI IN TESTATA CEDOLINO

Le varie voci utilizzate in "testata" cedolino componenti la retribuzione lorda mensile, con la sola esclusione di quelle di CCNL (paga base, e.d.r., scatto anzianità, indennità di funzione, terzo elemento provinciale, contingenza), vengono tutte raggruppate e denominate con le uniche voci in uso presso la Società :

- *Superminimo non assorbibile* per il CCNL industria metalmeccanica installazione impianti
- *Ad personam* per il CCNL terziario distribuzione servizi;

ART. 8) IMPEGNO TRA LE PARTI

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti dichiarano ufficialmente disdettato l'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. 1.3.2000, che resterà in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, e contestualmente dichiarano aperta la fase di discussione per un nuovo accordo, impegnandosi ad effettuare un primo incontro allo scopo entro il mese di febbraio 2004.

ART. 9) DECORRENZA APPLICABILITA'

Tutto quanto disposto dal presente verbale di Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione trova definitivo effetto ed applicazione a decorrere dalla data del 1 gennaio 2004.

Le parti convengono che la disciplina di cui al presente accordo è complessivamente di miglior favore e di salvaguardia rispetto ai trattamenti applicati ai lavoratori destinatari dai precedenti datori di lavoro.

La Società si impegna a rendere noto ai lavoratori destinatari del presente accordo, con separate comunicazioni scritte a garanzia di riservatezza, le posizioni relative al proprio

singolo trattramento economico pregresso rispetto a quello di nuova applicazione. Tali comunicazioni verranno effettuate entro il 27.2.2004

Letto, confermato e sottoscritto.

Protocollo aggiuntivo all'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione 26.1.2004

In considerazione dell'impegno assunto di cui al punto 8 dell'Accordo di Armonizzazione, le parti convengono congiuntamente una forma di temporanea garanzia dell'importo del Premio di Risultato Cofathec Servizi la cui applicazione è destinata solo ed esclusivamente ai lavoratori destinatari del presente Accordo di Armonizzazione. Tale garanzia prevede il riconoscimento dell'eventuale oscillazione negativa del Premio di Risultato Cofathec rispetto al valore di Euro =723,04=. L'importo di tale eventuale oscillazione negativa verrà corrisposta come segue:

A) a coloro i quali risultino "differenze annue negative" in relazione ai criteri di calcolo di cui alle "note a verbale" allegato A del presente accordo ed ai quali di conseguenza viene riconosciuto l'emolumento "ex accordo armonizzazione 2004", l'intero valore dell'oscillazione negativa;

B) a coloro i quali risultino "differenze annue positive" in relazione ai criteri di calcolo di cui alle "note a verbale" allegato A del presente accordo ed ai quali di conseguenza non verrà riconosciuto l'emolumento "ex accordo armonizzazione 2004", il valore dell'oscillazione negativa conguagliata, fino a completo assorbimento, con il valore della "differenza positiva".

Esempi:

premio risultato € 500,00 = oscillazione negativa € 223,04

Punto A): Premio risultato = € 500,00 - garanzia = € 223,04

Punto B):
- Premio risultalo € 500,00 - "diff. annue pos." € 1.000,00 - garanzia = € 0
- Premio risultato € 500,00 - " diff. annue pos." € 223,04 - garanzia = € 0
- Premio risultato € 500,00 - " diff. annue pos." € 100,00 - garanzia = € 123,04

La clausola di garanzia di cui al presente protocollo avrà comunque valore temporaneo, avendo efficacia dalla data di sottoscrizione del presente accordo e decadendo dalla data di sottoscrizione del nuovo Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A